



#### AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FORNITURA DI GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA

Le forniture di gas naturale ed energia elettrica sono soggette all'accisa e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale. Aliquote ridotte o esenzioni sono previste in alcuni casi, come di seguito riportato.

Se il Cliente è titolare del diritto ad agevolazioni o esenzioni fiscali, potrà compilare e trasmettere a Uniposte la dichiarazione sostitutiva fiscale (allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità) e la corrispondente necessaria documentazione richiesta. Il modulo per la dichiarazione sostitutiva fiscale, le informazioni sulle modalità e gli indirizzi per l'invio dei documenti sono disponibili sul sito internet [www.tuafibraenergia.com](http://www.tuafibraenergia.com).

Prima della ricezione effettiva da parte di Tua dei documenti necessari al riconoscimento dell'agevolazione richiesta, le fatture per i corrispettivi contrattualmente dovuti saranno emessi con le aliquote ordinarie.

#### GAS NATURALE

##### Agevolazioni accise

L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta ridotta rispetto a quella ordinaria. Sono beneficiari di agevolazione i seguenti utilizzi:

- attività industriali produttive di beni e servizi, artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni da pane, per la produzione di energia elettrica e la cogenerazione.
- impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro.
- attività ricettive svolte da istituzioni, finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
- attività svolte in Case di Cura, purché qualificabili come imprese industriali ai sensi dell'art.2195 del Codice Civile. L'addizionale regionale per la Lombardia è stata azzerata con la Legge Regionale n. 27 del 18 dicembre 2001. Pertanto a partire dal gennaio 2002, il suo valore è pari a zero €/mc.

##### Esenzione dalle accise

Sono esenti i clienti che utilizzano il gas naturale per la riduzione chimica - processi elettrolitici - processi metallurgici e processi mineralogici; in caso di utilizzi percentuali sarà necessario allegare la relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto all'albo.

##### Agevolazione I.V.A.

La Tabella A, parte Iii, n.103), allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633 (dopo le modificazioni dell'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legge n.331 /1993, convertito dalla legge n.427/1993) prevede l'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta, nella misura del 10%, alle cessioni e alle importazioni di energia elettrica e di gas finalizzate all'uso da parte di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili e le imprese che utilizzano il gas metano per la produzione di energia elettrica.

##### Esenzione I.V.A.

Hanno diritto all'esenzione I.V.A. : gli esportatori abituali previa apposita dichiarazione d'intento come previsto dalla normativa Iva in vigore.

#### ENERGIA ELETTRICA

##### Esclusione/esenzione dalle accise

1. L'energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
  - a. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
  - b. prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
  - c. prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
  - d. utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  - e. impiegata nei processi mineralogici;
  - f. impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
  - d. utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  - e. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  - f. impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  - g. consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

##### Soppressioni addizionali comunali e provinciali

Dal 1/1/2012 i due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2011 (pubblicati sulla GU n. 304 del 31/12/2011) -hanno soppresso le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L'aliquota dell'imposta erariale è stata di conseguenza rideterminata per mantenere la parità di gettito dalle accise. Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012 dal Decreto Legge 2/3/2012, n. 16.

##### Agevolazione I.V.A.

Hanno diritto all'Iva con aliquota agevolata le abitazioni a carattere collettivo (nei casi previsti dalla circolare Min. Fin. 82/E del 1999), le imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione.

##### Esenzione I.V.A.

Hanno diritto all'esenzione I.V.A. gli esportatori abituali previa apposita dichiarazione d'intento come previsto dalla normativa Iva in vigore.

#### CHE COS'È IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA?

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.

Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800.166.654

#### QUANTO VALE IL BONUS?

Il bonus consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta al netto delle imposte per la fornitura di gas metano e del 20% circa per la fornitura di energia elettrica.

#### COME RICHIEDERE IL BONUS?

Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF).

I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell'Autorità per l'energia o del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)), sia sul sito Anci ([www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it)).

#### ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI

In ottemperanza alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 79/1 o del 25 Maggio 2010, il CIG ha stipulato a garanzia per tutti i clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

#### Per le informazioni relative alla copertura assicurativa è a Vs. disposizione il numero verde 800 16 66 54 dello Sportello del Consumatore dell'Acquirente Unico.

In caso di denuncia sinistro e verifica dello stato della pratica è possibile contattare il Numero Verde CIG 800 92 92 86.

Il numero verde CIG è attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30; il Venerdì dalle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 15,30.

Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.cig.it](http://www.cig.it) o seguire le modalità indicate sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it)

#### NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico di gas naturale o avete diritto al servizio di tutela, il Fornitore dovrà sempre informarLa che può richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico di energia elettrica oppure una PMI (impresa con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), potrà sempre richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'ARERA ha emanato un Codice di Condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiamare il numero verde di Tua 800 76 32 33.

#### INFORMATIVA LIVELLI SPECIFICI QUALITÀ COMMERCIALE

Ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com s.m.i., il Fornitore è tenuto al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità commerciale: 1) **tempo massimo di rettifica di fatturazione** - dalla data della richiesta del Cliente la rettifica deve essere eseguita entro il tempo massimo di 60 giorni solari; 2) **tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione** - dalla data della richiesta del Cliente la rettifica deve essere eseguita entro il tempo massimo di 20 giorni solari; 3) **tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti** - dalla data della richiesta del Cliente la risposta motivata deve essere eseguita entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause afferenti a responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25 euro.

L'indennizzo non è dovuto relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica, ovvero al Cliente a cui sia stato corrisposto nel medesimo anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità, ovvero in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare il Cliente perché il reclamo non contiene le informazioni minime previste dalla normativa vigente in materia. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com s.m.i., il Fornitore è tenuto altresì al rispetto del livello generale di qualità commerciale relativo alla percentuale minima di risposte archivate scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari, che deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

Nel rispetto delle previsioni dell'art.40 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno, il Fornitore renderà disponibili al cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità. Il Cliente può sempre inviare al Fornitore un reclamo, anche tramite il modulo già predisposto e reperibile

